



## Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

### Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

#### Elenco di questioni preliminari alla presentazione del rapporto iniziale di San Marino\*

##### Informazioni generali

Si prega di fornire statistiche sulla composizione della popolazione dello Stato parte, comprese le minoranze etniche, religiose e linguistiche e i non cittadini come i richiedenti asilo, i rifugiati, gli apolidi e i migranti, tenendo conto delle raccomandazioni generali del Comitato n. 8 (1990) e n. 24 (1999), e dei paragrafi 10 e 12 delle sue linee guida aggiornate sulla presentazione dei rapporti.<sup>1</sup>

##### Composizione della popolazione

A dicembre 2021 vi erano 6.688 stranieri legalmente residenti a San Marino (ovvero in possesso di permesso di soggiorno o di residenza) su una popolazione di 34.976 abitanti, rappresentando circa il 20% della popolazione. Nonostante l'ampia varietà di origini (86 paesi), quasi l'80% dei cittadini stranieri sono italiani. Il resto sono ucraini (391), rumeni (272), russi (88), albanesi (83), moldavi (69), argentini (54), brasiliani (51), polacchi (40) e cubani (26), oltre a un numero esiguo di cittadini di altri paesi. Le informazioni sulla composizione della popolazione della Repubblica di San Marino vengono aggiornate su base mensile. Di seguito le informazioni sulla popolazione per posizione anagrafica e cittadinanza al 31 dicembre 2021. Si veda la traduzione in inglese delle tabelle fornite dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica.

La Repubblica di San Marino non effettua una raccolta sistematica di dati inerenti ai diversi gruppi religiosi. La grande maggioranza della popolazione è di religione Cattolica ma sono presenti fedeli di altre confessioni, in primis testimoni di Geova, baha'i, islamici, ebrei, cristiani ortodossi e valdesiani.

La Repubblica di San Marino è un enclave nel territorio dell'Italia, con la quale condivide la lingua e le origini etniche; non sono presenti gruppi linguistici autoctoni.

##### Articolo 1

**2. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che la definizione di discriminazione razziale nel diritto interno dello Stato parte, compresa la Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese comprenda la discriminazione per motivi di razza, colore, discendenza e origine nazionale o etnica e includa forme dirette e indirette di discriminazione. Si prega inoltre di comunicare se l'ordinamento giuridico dello Stato parte prevede un trattamento differenziato basato sulla cittadinanza o sullo status di migrante, e la conformità dell'eventuale differenziazione con l'articolo 1 (2) e (3) della Convenzione.**

San Marino dispone di una normativa completa e di politiche attive per promuovere l'uguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge e la parità di trattamento in ogni ambito. In particolare, l'articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese esprime il fondamentale principio di uguaglianza davanti alla legge. Nel 2019 in seguito a un referendum confermativo, l'articolo

\* Adottato dal Comitato durante la sua 105a sessione (15 novembre- 3 dicembre 2021).

<sup>1</sup> CERD/C/2007/1.

4 è stato modificato ampliando l'applicazione del principio di uguaglianza - che già escludeva le distinzioni di sesso, condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose - andando espressamente ad escludere anche le distinzioni riferite all'orientamento sessuale. Il referendum confermativo è stato approvato con una maggioranza di voti a favore del 71,46%.

Per dare attuazione agli impegni internazionali verso il principio della non discriminazione, in data 28 aprile 2008 il Consiglio Grande e Generale ha approvato la Legge n. 66 "Disposizioni in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa". Essa introduce nel Codice Penale sammarinese, all'articolo 179 bis, il reato di discriminazione razziale e punisce la diffusione, con qualsiasi mezzo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonché l'incitamento a compiere o il compimento stesso di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevedendo per tale reato la perseguibilità d'ufficio. L'articolo 179 bis è stato poi modificato con Legge n. 57/2016 per includere il riferimento agli atti di discriminazione basati sull'identità di genere. La Legge configura altresì quale circostanza aggravante la commissione di un reato per finalità discriminatorie.

L'Authority per le pari opportunità, istituita con Legge 20 giugno 2008 n. 97, è competente a ricevere ogni segnalazione di abuso o illecito in materia di discriminazione e ad essa è attribuito un largo raggio di competenze, per consentire di intervenire efficacemente sui servizi, istituti o enti eventualmente coinvolti. Ugualmente la Commissione Pari Opportunità, istituita con Legge 25 febbraio 2004 n.26, ha il precipuo compito di dare piena attuazione alle disposizioni sull'uguaglianza e non discriminazione contenute nella Dichiarazione dei diritti.

La Repubblica di San Marino da tempo ha sviluppato un ampio sistema di protezione sociale delle minoranze etniche, di nazionalità o di lingua, con particolare riferimento al settore del lavoro. Un sistema sindacale consolidato e diffuso consente una tutela apprezzabile ed efficiente, per ogni esigenza o eventuale reclamo. Con particolare riferimento al settore lavorativo dell'assistenza degli anziani, che in via prioritaria coinvolge lavoratori di nazionalità, lingua e origine stranieri, sono stati fatti passi importanti per l'integrazione e la facilitazione dei percorsi autorizzativi. È stato istituito presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale lo Sportello Assistenza per l'assunzione degli assistenti anziani, in lingua italiana, inglese ed ucraina che aiuta le famiglie e gli assistenti anziani ad ottenere le autorizzazioni necessarie ad instaurare un corretto e controllato contratto di lavoro. Per favorire l'integrazione linguistica di questa categoria di lavoratori, la Segreteria di Stato per l'Istruzione organizza periodici corsi di lingua serale di italiano per stranieri.

## Articolo 2

**3. Considerando che la Convenzione può essere direttamente invocata dinanzi agli organi giudiziari dello Stato parte e applicata da tali organi senza che sia necessario incorporarla nella legislazione nazionale, si prega di fornire informazioni sui casi in cui la Convenzione è stata applicata o invocata dinanzi a corti, tribunali o altri organi dello Stato parte. Si prega inoltre di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che le disposizioni della Convenzione siano trasmesse ai magistrati, agli avvocati e agli altri funzionari delle forze dell'ordine e alla popolazione.**

Non risultano dirette applicazioni delle disposizioni Convenzionali in specifiche sentenze emesse dal Tribunale sammarinese. La Convenzione, essendo parte integrante del *corpus juris*, deve obbligatoriamente essere conosciuta dalla Magistratura e dai professionisti del settore, in base al loro obbligo ex lege al puntuale aggiornamento della propria formazione.

**4. Si prega di fornire informazioni sul quadro giuridico, le politiche adottate e le altre misure in atto per eliminare la discriminazione razziale e per dare effetto alle disposizioni dell'articolo 2 della Convenzione. Si prega inoltre di fornire informazioni sulle misure adottate per emanare una legislazione completa contro la discriminazione che vieti la discriminazione per motivi di razza, colore, discendenza o origine nazionale o etnica.**

Per quanto riguarda la lotta contro ogni forma di discriminazione razziale, la Repubblica di San Marino ha optato per tutelare il principio di uguaglianza in ogni sua espressione. In questo senso, l'articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi

---

Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese esprime il fondamentale principio di uguaglianza davanti alla legge:

...“Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, orientamento sessuale, condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge”...

**5. Rilevando che gli organismi esistenti che controllano l'attuazione dei diritti umani nello Stato parte non sono in piena conformità con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (Principi di Parigi), e alla luce delle pertinenti raccomandazioni derivanti dal terzo ciclo dell'esame periodico universale che sono state accettate dallo Stato parte, si prega di fornire informazioni sui provvedimenti adottati per creare un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in piena conformità con i Principi di Parigi e il cui mandato comprenda la discriminazione razziale. Si prega inoltre di fornire:**

**(a) Informazioni sulla copertura o meno della discriminazione razziale da parte dei mandati dell'Autorità per le Pari Opportunità e della Commissione per le Pari Opportunità e, in caso affermativo, informazioni sulle attività svolte o sui reclami ricevuti da tali organismi in relazione alla discriminazione razziale;**

**(b) Informazioni sulle segnalazioni ricevute ed esaminate dai Capitani Reggenti in merito alla discriminazione razziale, e relativi esiti.**

E' già stata rappresentata la difficoltà di creare una nuova Istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, non tanto per i costi che potrebbe comportare, quanto per la mancanza di competenze e professionalità interne con esperienze apprezzabili nel campo della difesa dei diritti umani. Viceversa alle competenze e professionalità esterne alla Repubblica di San Marino mancherebbe la conoscenza della realtà locale, sia con riferimento all'entità del fenomeno, che alla individuazione dei possibili rimedi.

I nostri presidi esistenti, (a partire dai Capitani Reggenti sino alle Giunte di Castello, le forze di polizia, sindacati, associazioni non governative, istituzioni centrali e periferiche) che sono efficaci, tempestivi ed efficienti nella tutela di altre garanzie, non hanno ricevuto reclami o denunce in materia di discriminazione razziale.

### **Articolo 3**

**6. Si prega di indicare le misure volte a garantire un adeguato monitoraggio di tutte le tendenze che possono dar luogo a segregazione razziale di persone e gruppi vulnerabili, come i non cittadini, anche nei settori dell'istruzione e degli alloggi.**

Come detto in altre occasioni, la realtà della Repubblica di San Marino, per la sua dimensione e collocazione geografiche, la propria storia e il numero degli abitanti è caratterizzata da un connotato di forte e stretta socialità, che resiste nonostante sia meno accentuata di qualche decennio fa. Il territorio sammarinese è a sua volta suddiviso in 9 distretti (Castelli), con a capo una sorta di sindaco (Capitano di Castello) e un consiglio comunale (Giunta di Castello). Le Istituzioni sono quindi molto vicine ad ogni cittadino e facilmente accessibili. Gli stessi Capitani Reggenti (Capi di Stato) ricevono la cittadinanza una volta a settimana; qualsiasi cittadino può chiedere di conferire con la Suprema Carica per ogni genere di petizione e generalmente questo accade settimanalmente senza ritardi.

Dal 1955 l'assistenza sanitaria è libera e completamente gratuita per tutti i cittadini sammarinesi o residenti. Ad essa attende l'Istituto per la Sicurezza Sociale<sup>2</sup> (ISS), che eroga una vasta ed eterogenea gamma di prestazioni sia sanitarie che economiche in caso di malattia dei lavoratori, assegni familiari, assistenza farmaceutica, assistenza socio-sanitaria, materia pensionistica. Oltre a gestire l'Ospedale di Stato, collocato in zona centrale rispetto al territorio sammarinese, l'ISS dispone di vari servizi territoriali, collocati in varie zone della Repubblica (3 Centri salute, il Centro salute donna, 7 Farmacie variamente dislocate, il Centro salute mentale, il Servizio minori, il Servizio disabilità e Assistenza residenziale, il

---

<sup>2</sup> <http://www.iss.sm/on-line/home/chi-siamo.html>

Centro residenziale assistenza anziani, il Servizio assistenziale domiciliare dotato di due Centri).

A San Marino sono costituite tre grandi Associazioni sindacali (Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, Confederazione Sammarinese del Lavoro, Unione Sammarinese dei Lavoratori), che oltre a svolgere il loro ruolo istituzionale di difesa dei lavoratori, mettono a disposizione del cittadino vari servizi di assistenza e sportelli dedicati alla singole problematiche.

Una realtà molto viva e dinamica, a San Marino, è anche quella dell'associazionismo, in ogni settore della vita civile, che conta almeno 183 associazioni (tali risultano per il 2020 le Associazioni beneficiarie del contributo volontario derivante dalla tassazione sulle persone fisiche, che non comprende comunque quelle che non ne hanno beneficiato e le associazioni di fatto).

Per le ragioni sopradette ogni ipotesi di segregazione razziale di persone e gruppi vulnerabili appare al momento inverosimile.

#### Articolo 4

**7. Si prega di fornire informazioni sulla piena conformità della legislazione penale con le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, per tutti i motivi di cui all'articolo 1 (1) della Convenzione, in particolare per quanto riguarda la criminalizzazione di:**

- (a) **Ogni diffusione di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale, e l'incitamento alla discriminazione razziale;**
- (b) **Ogni atto di violenza o di incitamento a tali atti nei confronti di persone o gruppi di persone a causa della loro razza, colore, discendenza o origine nazionale o etnica;**
- (c) **Qualsiasi assistenza ad attività razziste, compreso il loro finanziamento;**
- (d) **Organizzazioni che svolgono attività di propaganda organizzata o diffondono qualsiasi altro tipo di propaganda e che promuovono o incitano alla discriminazione razziale, e il riconoscimento della partecipazione a tali organizzazioni o attività come reato punibile per legge;**
- (e) **Incitamento o incoraggiamento alla discriminazione razziale da parte di autorità pubbliche o istituzioni pubbliche, nazionali o locali.**

L'art. 179 bis del CP prevede che:

“Chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ovvero incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, è punito con la prigionia di secondo grado.

Per i reati aggravati dalla circostanza della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, o legata all'orientamento sessuale e di genere, di cui all'articolo 90, comma 1, punto 1, si procede in ogni caso d'ufficio.”

**8. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che i motivi razziali, compresi tutti i motivi delineati nell'articolo 1 (1) della Convenzione, siano considerati una circostanza aggravante nella legislazione penale nazionale.**

L'art. 90 del CP, tra le circostanze aggravanti del reato, e in presenza delle quali il giudice può applicare la pena di grado superiore, è prevista la: “finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o legata all'orientamento sessuale”.

**9. Si prega di fornire informazioni o statistiche sulle denunce presentate, le indagini svolte, i procedimenti giudiziari intrapresi, le decisioni prese e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali e da altre istituzioni statali riguardo ad atti di discriminazione razziale, in particolare i reati di cui all'articolo 4 della Convenzione. Si prega inoltre di**

---

**fornire informazioni su eventuali risarcimenti o altri rimedi forniti alle vittime di tali atti.**

Al momento, dal Casellario giudiziario e dal Registro delle iscrizioni di reato, in merito all'occorrenza dell'art. 179 bis del Codice Penale (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere) emergono le seguenti risultanze:

- Procedimento penale n. 544/2013 archiviato in istruttoria
- Procedimento penale n. 244/2018 archiviato in istruttoria
- Procedimento penale n. 348/2018 rinviato a giudizio e definito con sentenza in data 22 dicembre 2021, depositata il 19 ottobre 2022. La condanna comminata è la multa a giorni pari a Euro 600 con la trasmissione al Giudice inquirente per la valutazione degli atti in base a prove sopraggiunte e l'eventuale individuazione di altri responsabili;
- Procedimento penale n. 371/2018 archiviato in data 23 luglio 2019
- Procedimento penale n. 47/2019 archiviato in istruttoria in data 28 aprile 2021
- Procedimento penale 441/2022 archiviato in istruttoria in data 28 settembre 2021
- Procedimento penale 453/2022 attualmente in fase istruttoria inquirente.

10. **Si prega di fornire informazioni sui meccanismi per il monitoraggio e la raccolta di dati sugli episodi di razzismo, compresi gli atti di violenza razziale e i discorsi di incitamento all'odio, anche online, nello Stato parte, e informazioni sui dati raccolti attraverso tali meccanismi.**

Considerati i numeri minimi, ogni statistica sarebbe pleonastica.

#### **Articolo 5**

11. **Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che i non cittadini, come i lavoratori domestici migranti e altri migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli apolidi, godano pienamente dei diritti di cui all'articolo 5 della Convenzione. In particolare, si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per:**

- (a) Affrontare la vulnerabilità dei lavoratori transfrontalieri per quanto riguarda la disoccupazione;**
- (b) Assicurare che i lavoratori migranti, in particolare le donne, impiegati come badanti private nello Stato parte ricevano informazioni sui loro diritti e su come ottenere assistenza in caso di difficoltà, nonché sui rimedi previsti dalla legge in caso di discriminazione;**
- (c) Garantire l'uguaglianza di trattamento nell'assistenza medica tra i sammarinesi e gli stranieri residenti o con permesso di soggiorno.**

Recentemente sono state introdotte nuove tipologie di permesso di soggiorno per gli stranieri residenti; per queste tipologie, i titolari sono tenuti a sostenere i costi dell'assistenza sanitaria secondo le modalità stabilite dall'Istituto di Sicurezza Sociale. I lavoratori non sammarinesi titolari di permesso di soggiorno o di residenza a San Marino sono equiparati ai lavoratori sammarinesi per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria.

Come detto, la Repubblica di San Marino è impegnata nella lotta contro ogni discriminazione anzitutto garantendo a tutti i suoi cittadini la parità assoluta di fronte alla legge.

Con Legge 30 luglio 2015 n.118 – Modifica alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche (Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica) è stato esteso il periodo di permanenza in territorio del permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro degli assistenti anziani a 12 mesi (in luogo dei precedenti 11) e conseguentemente è caduto l'obbligo del rientro nel proprio Paese per i predetti lavoratori.

Con Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21 è stato istituito lo "Sportello Assistenza per l'assunzione delle badanti" presso il Servizio Territoriale Domiciliare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Un apposito helpdesk per badanti è stato istituito sia presso la Confederazione del Lavoro Sammarinese (<https://www.cdls.sm/index.php/sportello-badanti>) che presso l'Unione sammarinese del Lavoro (<https://www.usl.sm/servizi/badanti-e-assistenza-alla-famiglia/>).

La categoria degli assistenti anziani è inoltre organizzata e vive un'intensa socialità anche attraverso il sempre più diffuso uso dei social media. Al momento non si pongono problemi di sfruttamento o distorsivi, in quanto la domanda è superiore all'offerta, che può quindi ottenere condizioni e trattamenti dignitosi e soddisfacenti.

**12. Si prega di fornire informazioni su:**

**(a) Misure adottate per superare le sfide affrontate dallo Stato parte per quanto concerne l'adesione alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati e al suo Protocollo del 1967;**

La Repubblica di San Marino non è Stato parte della Convenzione sullo status dei rifugiati, in ragione delle caratteristiche del proprio territorio - cioè di stato enclave della Repubblica Italiana - e dei propri confini, che non hanno presidi di sorta e sono quindi liberamente praticabili.

**(b) Passi intrapresi per l'adesione alla Convenzione sullo status degli apolidi e alla Convenzione sulla riduzione dell'apolidia;**

Come detto sopra, le dimensioni, la popolazione e le risorse della Repubblica di San Marino impongono delle scelte anche e soprattutto nel settore dell'adesione a Trattati o Convenzioni internazionali. Le Convenzioni richiamate non sono considerate una priorità.

**(c) Legislazione, politiche e altre misure attualmente in vigore per proteggere i diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi, comprese le disposizioni relative al permesso di soggiorno umanitario, numero di domande per tali permessi presentate e approvate.**

Il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale, che corrisponde a quello che in altri Paesi è definito diritto di asilo, è stato introdotto con Legge 28 giugno 2010 n. 118, finalmente recependo in legge una pratica di tradizioni secolare che da sempre caratterizza la tradizionale politica di accoglienza della Repubblica di San Marino.

Negli ultimi 5 anni sono stati concessi:

- 2018 – n. 5 permessi;
- 2019 – n. 9 permessi;
- 2020 – n. 3 permessi;
- 2021 – n. 6 permessi;
- 2022 – n. 3 permessi;

Nessuna richiesta per permesso straordinario per esigenze umanitarie è stata rigettata, sono state tutte accolte.

In occasione del conflitto Russo Ucraino, la Repubblica di San Marino ha accolto circa 400 profughi ucraini, in fuga dalle zone di conflitto, istituendo per loro uno speciale permesso di soggiorno. Tutti i profughi sono stati ospitati presso strutture dello Stato, famiglie e alberghi che hanno dato la loro disponibilità. A tutti è stato fornito vitto e beni di prima necessità. In loro favore è stato versato un contributo mensile, calcolato sulla base dei componenti il nucleo familiare. Sono stati garantiti a titolo gratuito l'assistenza sanitaria, socio sanitaria, il diritto all'istruzione, allo sport ed alle arti in genere, ulteriori servizi assistenziali ritenuti necessari per tutto il periodo di permanenza. Sono state facilitate le procedure di accesso al lavoro.

**13. Si prega di fornire informazioni sull'impatto della pandemia di Coronavirus (COVID-19) sulle persone più vulnerabili alla discriminazione razziale, compresi i non cittadini. In particolare, si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per:**

**(a) Assicurare la partecipazione di queste persone alla progettazione e all'attuazione della risposta alla pandemia di COVID-19;**

- 
- (b) Proteggere queste persone dagli effetti della pandemia di COVID-19 e garantire loro l'accesso ai vaccini;**
  - (c) Proteggerle da atti discriminatori e adottare misure adeguate per contrastare i discorsi di incitamento all'odio e la stigmatizzazione nei loro confronti in relazione alla pandemia di COVID-19.**

Nella gestione dell'emergenza da Sars-Covid 19, l'Amministrazione sammarinese mai ha neppure considerato di diversificare in alcuno modo il trattamento dei cittadini e dei residenti, i quali sono stati tutti considerati e trattati allo stesso modo. Il trattamento terapeutico è avvenuto assolutamente senza distinzione di condizione, e la somministrazione dei vaccini è avvenuta con precedenza per i soggetti deboli e anziani, e poi proseguire gradatamente per tutte le fasce della popolazione, in ordine di prenotazione telefonica.

Il 28 aprile 2022, la collaborazione con l'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti di Discriminazione) si è concretizzata in un evento dal titolo "Le vittime dell'odio", un convegno di alto livello con la partecipazione di esperti qualificati del settore e delle massime Istituzioni dello Stato.

#### **Articolo 6**

**14. Si prega di fornire informazioni sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o altre che danno attuazione alle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione. Si prega di fornire informazioni su:**

- (a) Misure adottate per informare l'opinione pubblica, e in particolare le potenziali vittime della discriminazione razziale, delle leggi che proibiscono il razzismo e la discriminazione razziale e dei mezzi di ricorso a loro disposizione in relazione a tali atti;**
- (b) Formazione fornita a giudici, avvocati, forze dell'ordine e altre autorità competenti sulla legislazione penale in vigore in materia di violenza razziale, razzismo e discriminazione razziale.**

Come detto, data la portata del fenomeno, è stato ritenuto utile non dirottare risorse umane e professionali da settori e problematiche che invece toccano la realtà sammarinese in maniera ben più incidente e pesante.

I Magistrati e le Forze dell'Ordine sono tenuti all'aggiornamento professionale continuo e alla conoscenza delle leggi che vengono emanate. Date le dimensioni del Paese e la misura dell'Amministrazione, le norme di interesse che vengono annualmente emanate sono in numero tale da non richiedere una specifica formazione in merito.

#### **Articolo 7**

**15. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per monitorare e affrontare i pregiudizi che possono esistere nello Stato parte contro i non cittadini, compresi i lavoratori transfrontalieri, e sulle misure adottate per promuovere la comprensione e la tolleranza tra i diversi gruppi residenti nel territorio dello Stato parte, in particolare quelli sopra menzionati.**

**16. Si prega di fornire informazioni sull'educazione ai diritti umani nello Stato parte, anche in relazione ai diritti contenuti nella Convenzione, sia per quanto riguarda i programmi scolastici che per la popolazione in generale.**

Non vi sono stati specifici progetti scolastici dedicati all'educazione ai diritti umani; la materia è trattata in materia trasversale da quasi tutte le materie di studio. Quasi tutti i libri di testo adottati nel sistema scolastico sammarinese trattano questo argomento, che viene affrontato regolarmente attraverso letture, discussioni e visione di filmati; è un tema molto ampio che quindi ha la possibilità di essere approfondito trasversalmente e in modo interdisciplinare da tutti gli insegnanti.

*Le Indicazioni curriculari per la scuola sammarinese* e, in particolare, i Curricoli delle Competenze di cittadinanza, adottati da tutti gli ordini scolastici nel 2018, contengono il tema centrale del "rispetto della diversità", che ha proprio l'obiettivo di "aiutare gli alunni a saper riconoscere i tratti distintivi e peculiari della propria personalità e a saper riconoscere quelli

che li accomunano all'altro. La proposta delle scuole è orientata alla "pedagogia del confronto", che promuove il superamento di stereotipi e pregiudizi, la conoscenza reciproca e l'autocritica"

---